



(di Giorgio CARTA ) Diamo per assodato che, in questo decadente momento storico, in Italia, militari e appartenenti alle Forze di Polizia stanno male. Peggio ancora degli altri cittadini.

Diamo pure per assodato che il loro malessere solo in parte concerne la sfera economica, anche se non va tralasciato che il rapporto di lavoro che li vincola è il più sproporzionato che ci possa essere: in cambio di uno stipendio modesto, militari e forze dell'ordine devono assicurare una controprestazione smisurata che, in determinate circostanze, può comportare anche il sacrificio della propria incolumità fisica e, talvolta, della vita. La cronaca ci rammenta che tale eventualità non è puramente teorica.



Scrivo questo mentre ripenso al racconto ascoltato a cena, qualche giorno fa, da un Carabiniere, chiamato a sedare una violenta lite tra due transessuali ubriachi, malati di aids ed autolesionisti, all'interno di una stanza imbrattata ovunque di sangue. Quanto vale, in termini economici, la prestazione professionale offerta alla comunità da questo padre di famiglia con le stellette? Fate voi il prezzo.

Come detto, però, il malessere di militari e forze dell'ordine concerne soprattutto la sfera dei diritti ed il rispetto della loro dignità umana e sociale. La legge di disciplina militare - che, per inciso, risale ad oltre trent'anni fa - soffre il grande limite di voler affidare l'efficienza degli organismi militari ad un unico gracile presupposto: la ponderatezza, l'equilibrio e il senso di giustizia del superiore gerarchico. Non è, però, previsto alcun contrappeso o correttivo, in caso di abusi.

Se il summenzionato presupposto ricorre, la vita di reparto ed il servizio sono sereni, pur nella coscienza della pericolosità della missione svolta, e fa sì che il militare sia soddisfatto del proprio lavoro e orgoglioso del ruolo sociale ricoperto (sopportando ovviamente il fatto che chi inneggia al lanciatore di estintori Carlo Giuliani difficilmente potrà essere recuperato alla civiltà).

Se, invece, la scala gerarchica difetta dei predetti requisiti morali e umani, sono guai (per i sottoposti), perché la legge di disciplina e, comunque, la normativa di settore ben si prestano a divenire uno strumento di vessazione legalizzato. Basti pensare a quanti procedimenti disciplinari vengono imbastiti sulla generica «violazione dei doveri assunti col giuramento», una formula giuridica astratta nella quale il superiore coscienzioso ricomprende solo condotte realmente gravi, ma quello in malafede può compendiare qualsiasi comportamento.

La normativa disciplinare non sarebbe di per sé persecutoria né oppressiva, anzi ben consentirebbe, per esempio, a tutti i militari di esprimere liberamente il proprio pensiero, di

pubblicare scritti, di partecipare a convegni e di riunirsi in associazioni.

L'unico, ma non irrilevante problema è che a tale disciplina vengono attribuiti significati restrittivi, ben diversi, se non opposti, a quelli avuti in mente dal legislatore. Il risultato è che oggi in Italia non abbiamo associazioni di militari autorizzate (tranne la, diciamo, peculiarissima ANC), ancora si puniscono i militari che liberamente esprimono la propria opinione o pubblicano propri scritti (vedi il caso Comellini) e via dicendo.

E' evidente, però, che non sussiste solo un problema di gerarchie militari soverchianti, ma anche uno di adeguatezza del sistema giustizia (amministrativa) il quale, a parere di molti, non assicura affatto l'auspicato bilanciamento dei rapporti di forza.

Infatti, se le scale gerarchiche si sentono autorizzate ad abusare delle loro potestà è solo perché non sono soliti vedere i loro provvedimenti illegittimi infranti su un fermo, coscienzioso ed imparziale muro della Giustizia.

Mi riferisco alla giustizia amministrativa e non a quella penale (militare ed ordinaria) che, viceversa, vedo spesso molto attenta e sensibile nei confronti dei militari.

Come è noto, militari e forze dell'ordine sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cioè essi non sono soggetti al giudice ordinario, come invece accade per la gran parte dei cittadini.

In questo caso, l'aggettivo "esclusiva" non è sinonimo di esclusività o di privilegio, ma - purtroppo - di isolamento, di trattamento differenziato.



La Giustizia amministrata dai TAR e dal Consiglio di Stato, infatti, non sembra opporre l'auspicato argine alle prevaricazioni inflitte ai militari.

Anzi, la tiepidezza se non, a volte, lo stretto collegamento con l'apparato ministeriale, fanno del giudizio amministrativo l'ulteriore supplizio inferto a fedeli servitori dello Stato che intendono reagire ad un provvedimento ingiusto.

Mi scriveva l'altro giorno un militare le seguenti parole: «alla fine mi sono dovuto arrendere poiché al superiore basta firmare un pezzo di carta a noi tocca firmare gli assegni per difenderci e con i nostri stipendi, con le famiglie a carico, l'unica cosa che si può fare e cercare il quieto vivere, poiché la Giustizia in queste cose non esiste».

Con tali premesse, ci si aspetterebbe che i Giudici amministrativi assicurassero, se non una propensione a riequilibrare a favore del militare il predetto disuguale rapporto, quanto meno una indipendenza ed una imparzialità rafforzate ed oggettive nonché scevre da qualsiasi sospetto di contaminazione e/o contiguità con ciò che è espressione diretta o indiretta del potere pubblico, la parte "forte" del giudizio.

Accade, invece, tutto il contrario. Infatti, i Giudici Amministrativi raramente fanno solo i Giudici Amministrativi. Molto più spesso essi intrattengono rapporti professionali assai ben retribuiti con la Pubblica Amministrazione di cui dovrebbero essere, invece, i distaccati controllori.

E sufficiente consultare il sito web istituzionale della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) per avvedersi della gravità e della diffusione del fenomeno degli incarichi stragiudiziali assegnati ai magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato.

Come si può confidare nell'imparzialità del proprio giudice naturale se questo viene retribuito con un emolumento extra da quello stesso Ministero che devono poi giudicare?

Non solo, sempre i Giudici amministrativi, più volte nell'ambito della loro carriera, vanno in aspettativa e divengono addirittura organici all'Amministrazione con ruoli di altissima responsabilità, se non addirittura impiegati presso le Autorità cd indipendenti o "garanti",

per poi rientrare nei ruoli di provenienza e dispensare nuovamente giustizia nei Tribunali in cui si controverte della legittimità dell'azione amministrativa posta in essere dalle medesime Amministrazioni e/o Autorità presso le quali hanno prestato servizio.

In un paese normale, per ovviare a tale scempio e calpestio dei più elementari principi di convivenza civile, basterebbe applicare una norma che già esiste: l'art. 51, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, che, come è noto, impone al Giudice di astenersi dal decidere su un giudizio se ha «rapporti di credito o debito con una delle parti». E invece no: nessuno obietta niente e la Giustizia amministrativa italiana continua ad essere dispensata da chi, alla luce del sole, intrattiene «rapporti di credito o debito» - seppure autorizzati - con l'Amministrazione.

Va detto, poi, che l'anomalia degli incarichi stragiudiziali copiosamente conferiti ai Giudici Amministrativi non mina solo l'aspettativa di autonomia e di indipendenza nei confronti di chi esercita la giurisdizione, ma anche la stessa possibilità che le relative incombenze siano svolte in un tempo ragionevole.

Peraltro, mentre le lungaggini dei giudizi penali e civili sono note a tutti, quelle dei giudizi amministrativi sono invece assai meno conosciute e pubblicizzate dai media.

Per questo motivo, tutti si indignano quando scoprono che un giudizio civile può protrarsi per tre anni, ma poi si ignora che in un giudizio amministrato dai TAR, per veder fissata la prima udienza di merito, si devono attendere in media 8 anni.

Ho personalmente curato alcuni ricorsi al TAR volti a contrastare l'illegittima pretesa del Ministero della difesa di vietare ogni forma di libero associazionismo tra militari.

Ebbene, provate ad impugnare un diniego di autorizzazione ministeriale alla costituzione di un'associazione: bene che vada, il processo durerà 8 anni e, frattanto, il Ministero della difesa si sarà tolto - per un tempo prolungato - il problema di quei militari che semplicemente intenderebbero esercitare la libertà di associazione.

Eppure, quegli stessi Giudici che non riescono ad essere tempestivi sulle istanze di giustizia sono spesso impegnati nella scrittura di libri, in corsi formativi e lezioni, perfino aperti alla correzione, in favore di società di formazione private, degli elaborati scritti di centinaia di aspiranti magistrati che - pagando la relativa quota - frequentano corsi di formazione e/o di perfezionamento.

Andando al merito delle decisioni assunte, poi, è notoria la tendenziale insoddisfazione del mondo militare verso la risposta data alle loro istanze di giustizia.

Aldilà delle singole pronunce, preoccupa la tendenza riscontrabile nei giudici amministrativi di interpretare in senso restrittivo le già restrittive norme applicabili ai militari.



L'esempio più clamoroso ed ingiustificabile è dato da quello che io definisco il furto della legge n. 241/1990 perpetrato ai danni dei militari.

Mi spiego meglio. La legge n. 241/1990 disciplina l'azione amministrativa e prescrive alcuni fondamentali istituti giuridici di garanzia quali l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento al destinatario, il diritto di questi di partecipare con memorie e documenti alla fase decisionale e l'obbligo di motivazione.

Detta legge sarebbe integralmente applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi che riguardano i militari, visto il chiaro disposto dell'articolo 13, che definisce l'ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione.

Eppure, i Giudici Amministrativi hanno inventato di sana pianta una regola che il legislatore non ha mai previsto, secondo la quale, per esempio, a differenza di quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato, per i militari, non è configurabile una situazione giuridica

soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio.

Pertanto, secondo i giudici, «l'Amministrazione non è tenuta a dare conto delle ragioni che presiedono al trasferimento d' ufficio di un militare da una sede di servizio ad altra, atteso che tali provvedimenti sono qualificabili come ordini che attengono ad una semplice modalità di svolgimento del servizio e, come tali, sono ampiamente discrezionali».

Di conseguenza, è considerato legittimo pure il trasferimento di un militare disposto dall'oggi al domani, senza preavviso né motivazione. Eppure, per il legislatore, non esiste affatto l'autonoma categoria degli ordini che, in quanto tali, sarebbero sottratti alla disciplina della legge n. 241/1990.

Per il legislatore esistono i provvedimenti amministrativi tout court, sottoposti alle normali regole, anche se promanano da un'autorità gerarchica. Ecco perché dico che la legge n. 241/1990 è stata arbitrariamente rubata ai militari.

In conclusione, a me pare che la Giustizia dei militari e delle forze dell'ordine passi purtroppo attraverso un imbuto via via più stretto, atteso che una normativa già restrittiva, viene resa ulteriormente oppressiva, prima dall'interpretazione delle gerarchie militari, poi da quella dei Giudici. Quanto si ancora potrà tollerare un tale stato di cose?

---

Condividi questo articolo su:



Chiudi finestra